



A TUTTE LE IMPRESE EDILI

A TUTTI I CONSULENTI

LORO SEDI

Trento, 10/01/2024

Prot.:

Ufficio: Assistenza

Oggetto: CCPL Edilizia Industria e Artigianato – Addendum all'accordo sui primi tre giorni di carenza di malattia

Con la presente siamo a comunicare che in data 5 dicembre 2023, le Parti Sociali territoriali hanno sottoscritto un Addendum ad integrazione del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro edilizia e riferito alla carenza di malattia (sia per il settore Industria che per quello Artigiano).

Il riferimento è al numero annuo di malattie - con durata fino ai 12 giorni – per le quali il datore di lavoro è tenuto ad anticipare i primi 3 giorni (carenza) con gli importi previsti dal Contratto Provinciale edilizia.

L'Addendum intende precisare che **il limite di 2 eventi NON si riferisce in assoluto al numero massimo di malattie per singolo lavoratore durante l'anno, ma al numero massimo di malattie di cui il lavoratore può beneficiare alle dipendenze di ciascuno dei suoi datori di lavoro nel corso dell'anno.**

Ciò significa che, per il corretto computo degli eventi su cui anticipare la carenza CCPL, il datore di lavoro non dovrà conoscere la situazione pregressa delle malattie occorse durante l'anno al lavoratore proveniente da altra impresa edile.

A titolo di esempio, se un lavoratore nel corso dell'anno beneficia della normativa CCPL sulla carenza per 2 malattie fino ai 12 gg di durata alle dipendenze di un'impresa, potrà poi beneficiare della medesima normativa - all'interno dello stesso anno - per altri 2 eventi fino ai 12 gg qualora alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.

Resta fermo quanto stabilito dai precedenti Accordi sulla carenza che, per **malattie di durata fino a 12 giorni e limitatamente a nr. 2 eventi di malattia nell'anno solare**, prevedono la corresponsione della carenza direttamente dal datore di lavoro all'operaio e all'apprendista non in prova; di seguito l'impresa potrà presentare richiesta di rimborso a Cassa Edile entro il termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il trattamento di malattia si riferisce.



CASSA EDILE

PROVINCIA DI TRENTO

Via Ragazzi del '99, 29 - 38123 TRENTO

CF: 96002280228

tel. (+39) 0461 380140

mail: assistenza@cassaediletn.it

web: www.cassaediletn.it

La disciplina di cui sopra **non riguarda le malattie con durata superiore a 12 giorni**, il cui trattamento economico della carenza è previsto per il 100% dalla normativa nazionale.

Dal terzo evento di malattia in avanti (nell'arco dell'anno solare, di durata fino a 12 giorni e **alle dipendenze dello stesso datore di lavoro**), rimarranno retribuiti i primi tre giorni di carenza con riferimento al CCNL senza indennità integrative del CCPL.

Cordiali saluti.

UFFICIO ASSISTENZA